

Circolare di aggiornamento n. 13 del 1° marzo 2019

# ESTEROMETRO 2019

(rif. norm. Art. 1 comma 3-bis D.Lgs. n. 127/2015 - provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 – D.L. 119/2018)

**Prorogato al 30 aprile** il termine per l'invio telematico (originariamente la scadenza era fissata per ieri, 28 febbraio) della prima comunicazione delle **operazioni transfrontaliere**, il cosiddetto "**Esterometro**". Si tratta della nuova comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).

## LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

L'Esterometro deve essere trasmesso per le operazioni di:

- ✓ **Acquisti e cessioni di beni;**
- ✓ **Prestazioni di servizi;**
- ✓ **Effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano.**

### E se non documentate da:

- ✓ **fatture elettroniche;**
- ✓ **bollette doganali.**

In quanto, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni.

## SCADENZA INVIO TELEMATICO

Fatta salva la proroga della prima scadenza dell'anno prevista originariamente al 28 febbraio 2019, a regime l'invio telematico dello Spesometro andrà effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- ✓ **alla data di emissione per le fatture emesse;**
- ✓ **alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.**

Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l'obbligo si intende come già assolto.

## **SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI**

**Sono obbligati** all'invio dell'Esterometro:

- ✓  ***i soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato.***

**Sono esclusi** all'invio dell'Esterometro:

- ✓  ***i contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all'invio dei dati Tessera Sanitaria (praticamente gli esclusi da fattura elettronica).***

## **CONTENUTO DELL'ESTEROMETRO**

Per ogni operazione transfrontaliera, in acquisto o vendita, gli obbligati trasmetteranno:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta;
- ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione".

## **SANZIONI**

In caso di omessa o errata trasmissione dell'Esterometro è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa**:

- ✓  ***pari a € 2,00 per ogni fattura;***
- ✓  ***con un massimo di € 1.000,00 a trimestre.***

È prevista una **riduzione** pari alla **metà della sanzione** se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.

**In sintesi:**

### **FATTURE RICEVUTE**

	<b>Intrastat</b>	<b>Esterometro</b>
Fattura acquisto servizi UE	<b>SI*</b>	<b>SI</b>
Fattura acquisto servizi extraUE	Non vi è obbligo	<b>SI</b>
Fattura acquisto beni UE	<b>SI*</b>	<b>SI</b>
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale)	Non vi è obbligo	Esonero

### **FATTURE EMESSE**

	<b>Intrastat</b>	<b>Esterometro</b>
Fattura cessione servizi UE	<b>SI*</b>	<b>SI</b>
Fattura elettronica cessione servizi UE	<b>SI*</b>	Esonero
Fattura cessione servizi extraUE	Non vi è obbligo	<b>SI</b>
Fattura elettronica cessione servizi extraUE	Non vi è obbligo	Esonero
Fattura cessione beni UE	<b>SI*</b>	<b>SI</b>
Fattura elettronica cessione beni UE	<b>SI*</b>	Esonero
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale)	Non vi è obbligo	Esonero
Fattura elettronica cessione beni extraUE	Non vi è obbligo	Esonero

\* I modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi, con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto:

Tipologia di operazione	Modello Intastat	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione (invio entro il giorno 25 del mese successivo)
Cessioni Intra UE	Intra 1 bis	> 50.000 euro	Mensile
		≤ 50.000 euro	Trimestrale
Acquisti Intra UE	Intra 2 bis	≥ 200.000	Mensile
		< 200.000	Non vi è obbligo
Prestazione rese a soggetti UE	Intra 1 quater	> 50.000 euro	Mensile
		≤ 50.000 euro	Trimestrale
Prestazioni ricevute da soggetti UE	Intra 2 quater	≥ 100.000	Mensile
		< 100.000	Non vi è obbligo

**COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER IL CLIENTE!!**

***Come innanzi evidenziato, l' ESTEROMETRO è un adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente.***

***Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) ENTRO E NON OLTRE il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione).***

fabrizio festini

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)